



INFORMAZIONI SINTETICHE PER LE MODALITA' DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'Ordine ha approvato, nella seduta del 17/01/2018 il **Regolamento disciplinante l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato** che ha ad oggetto principi, criteri e modalità operative per consentire l'esercizio del diritto di accesso nelle sue varie forme.

Il diritto di accesso favorisce la partecipazione del pubblico all'attività dell'Ordine, assicurando imparzialità e trasparenza e rivestendo rilevante finalità di pubblico interesse. Questo viene generalmente inteso come diritto delle persone fisiche o giuridiche di prendere visione e di ottenere copia di documenti, informazioni e dati dell'Ente.

Attraverso il Regolamento citato vengono disciplinati i seguenti diritti di accesso:

- a) **Accesso documentale o accesso agli atti**, ovvero il diritto dell'interessato alla partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge 241/1990 e del DPR 184/2006;
- b) **Accesso civico o accesso civico semplice**, ovvero il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 2bis e art. 5, co. 1 del Decreto Trasparenza;
- c) **Accesso generalizzato**, ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni dell'art. 2bis e dell'art. 5, co. 2 e 5 bis del Decreto Trasparenza.

In riferimento agli argomenti in oggetto, fermo restando i dettagli riportati nel citato regolamento, si riassumono le modalità per i diversi tipi di accesso.

ACCESSO DOCUMENTALE (o accesso agli atti) (Parte I del Regolamento)

Chi può richiedere un accesso documentale?

L'accesso documentale o accesso agli atti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso

A chi indirizzare la domanda?

La richiesta di accesso formale può essere presentata di persona alla Segreteria dell'Ordine, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito dell'Ordine, e a mezzo posta.

Chi è il responsabile del procedimento?

Il segretario dell'Ordine Ing. Fabio SAPPIA

Quale domanda compilare?

La domanda deve essere presentata utilizzando l'allegato 1 al Regolamento.



ordine degli ingegneri della provincia di imperia

www.ordineingegneriimperia.it
email: info@ordineingegneriimperia.it
pec: ordine.imperia@ingpec.eu

via della repubblica 11 - 18038 sanremo (IM)
tel./fax. +39 0184 530799
c.f. 81001410083

ACCESSO CIVICO (Parte II del Regolamento)

Chi può richiedere un accesso civico?

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato ed è gratuito. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere iscritto all'Ordine, cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

A chi indirizzare la domanda?

La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata alla segreteria dell'Ordine.

Chi è il responsabile del procedimento?

Il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) nominato dall'Ordine Ing. Stefàna ROSSI

Quale domanda compilare?

La domanda deve essere presentata utilizzando l'allegato 2 al Regolamento.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Parte III del Regolamento)

Chi può richiedere un accesso civico generalizzato?

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato ed è gratuito. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere iscritto all'Ordine, cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

A chi indirizzare la domanda?

La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata alla segreteria dell'Ordine.

Chi è il responsabile del procedimento?

Il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) nominato dall'Ordine Ing. Stefàna ROSSI

Quale domanda compilare?

La domanda deve essere presentata utilizzando l'allegato 3 al Regolamento.

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT utilizzando l'allegato 4 al Regolamento. Parimenti possono presentare richiesta di riesame, con le stesse modalità, i controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di accesso.